

**AVVISO PUBBLICO
(AP22_005)
INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI PER
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL CSI-PIEMONTE**

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si porta a formale conoscenza di tutti gli operatori interessati all'indagine in oggetto le richieste di chiarimento pervenute, con le rispettive risposte.

DOMANDA 1

Secondo quanto riportato all'interno del documento di Avviso pubblico, sono ammessi a presentare candidatura "i singoli Medici professionisti interessati, studi associati di professionisti, le associazioni professionali tra medici e/o società fra professionisti".

Può una Società che si occupa di Igiene, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ed eroga, insieme ai Medici del Lavoro con cui collabora, il servizio di Sorveglianza Sanitaria presso molte aziende, pubbliche e private, pur non rientrando nelle forme giuridiche da voi elencate nell'Avviso pubblico, partecipare all'indagine in oggetto? Se sì, cosa e come è necessario esplicitare all'interno del modulo di candidatura?

RISPOSTA 1

E' possibile partecipare all'Avviso Pubblico barrando nel fac-simile della candidatura la voce "altro" nell'elenco puntato disponibile nella prima pagina ed indicando gli estremi identificativi della società ai fini della partecipazione.

Si precisa che i requisiti minimi necessari ai fini della partecipazione dovranno essere posseduti dal medico incaricato per la prestazione.

Come indicato al paragrafo "REQUISITI MINIMI" si sottolinea infatti che la candidatura dovrà essere presentata da parte del medico (persona fisica) che partecipa alla selezione in nome e per conto dello Studio/Associazione/Società e che, in caso di aggiudicazione in sede di esplorativa, tale Medico sarà diretto esecutore e responsabile del servizio, pur essendo controparte contrattuale lo Studio/Associazione/Società.

Nel caso in cui il Medico venga coadiuvato, in caso di indisponibilità, da collaboratori del



proprio Studio ovvero da un gruppo di professionisti, anch'essi dovranno essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Si precisa che la società partecipante dovrà dimostrare ai sensi dell'ex art. 83, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i la propria iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato per il settore di attività coerente con l'oggetto del servizio di cui all'affidamento.

DOMANDA 2

il servizio può essere effettuato dalla società anche mediante un medico collaboratore con contratto di consulenza, oppure necessariamente da un medico dipendente della società?

RISPOSTA 2

L'articolo 39 del D.lgs. 81/2008 specifica che il Medico Competente può essere individuato tra:

- i dipendenti o collaboratori di una struttura esterna, sia essa pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- i liberi professionisti;
- i dipendenti del Datore di lavoro.

Pertanto, l'attività potrà essere svolta da un collaboratore della società, purché in possesso di tutti i requisiti generali e di idoneità professionale necessari ai fini della partecipazione.

Si ribadisce che, in caso di aggiudicazione in sede di esplorativa, tale Medico sarà diretto esecutore e responsabile del servizio, pur essendo controparte contrattuale lo Studio/Associazione/Società.

Si precisa che la società partecipante dovrà dimostrare ai sensi dell'ex art. 83, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i la propria iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato per il settore di attività coerente con l'oggetto del servizio di cui all'affidamento.

Il RUP
Giovanni Rubino

Pubblicato in data 07 aprile 2022